

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 77

31° anno

22 marzo 1988

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 693/88 della Commissione, del 4 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo 1

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 693/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1988

relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per il 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3636/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1988, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo (87/564/CECA) ⁽⁴⁾, prevede che la nozione di prodotti originari sia stabilita secondo

la procedura prevista dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ⁽⁵⁾; che le regole da applicare a tale scopo debbono essere identiche a quelle previste per gli altri prodotti;

considerando che per l'insieme dei prodotti di cui ai regolamenti succitati devono essere definite delle regole per quanto concerne sia le condizioni in cui tali prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari che la prova di tale carattere e le modalità di tale controllo; che è opportuno, a tal fine, riprendere sostanzialmente le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3749/83 della Commissione, del 23 dicembre 1983, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1250/87 ⁽⁷⁾;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni transitorie a favore di paesi di cui alcuni prodotti non beneficiavano in precedenza di preferenze tariffarie;

considerando che le regole relative all'origine contenute nel regolamento (CEE) n. 3749/83 sono basate sull'uso della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale; che il consiglio di cooperazione doganale ha approvato la «Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» (qui di seguito denominato SA) il 14 giugno 1983; che è stabilito che, a partire dal 1° gennaio 1988, il SA sostituisce la nomenclatura attuale per le esigenze del commercio internazionale; che è opportuno di conseguenza adattare le regole relative all'origine contenute nel regolamento (CEE) n. 3749/83 del SA;

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 111.

⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1983, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 118 del 6. 5. 1987, pag. 7.

considerando che, alla luce dell'esperienza, è sembrato che la presentazione delle regole relative all'origine potesse essere migliorata, riunendo tutte le eccezioni alla regola di base del cambiamento di voce in un unico elenco e prevedendo delle disposizioni dettagliate che precisino il modo in cui devono essere interpretate;

considerando che occorre prevedere disposizioni transitorie che permettano ai paesi beneficiari che non applicano la nomenclatura basata sul SA di continuare ad applicare le regole relative all'origine contenute nel regolamento (CEE) n. 3749/83 per un periodo di due anni; che occorre inoltre rendere facoltativa, per lo stesso periodo, l'indicazione della voce doganale delle merci nella casella 8 del certificato d'origine, modulo A, o nella casella 7 del formulario APR;

considerando che è necessario modificare leggermente i modelli del certificato d'origine modulo A e del formulario APR, per tener conto da un lato dell'adesione alla Comunità della Spagna e del Portogallo e dall'altro dell'introduzione della nuova nomenclatura basata sul sistema armonizzato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, sono considerati prodotti originari di un paese beneficiario di dette preferenze, a condizione che siano stati trasportati direttamente nelle Comunità, ai sensi dell'articolo 6:

- a) i prodotti totalmente ottenuti in tale paese;
- b) i prodotti ottenuti in tale paese e nella cui fabbricazione siano entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 e degli articoli da 2 a 4 non si applicano ai prodotti di cui all'allegato II.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), sono considerati totalmente ottenuti in un paese beneficiario:

- a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal fondo marino od oceanico;
- b) i prodotti del regno vegetale, ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengano da animali vivi;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le sue navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi-officina esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) i prodotti usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al ricupero delle materie prime;
- i) i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti indicati alle lettere da a) ad i).

Articolo 3

1. Nel presente regolamento, coi termini «capitoli» e «voci» s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) usati nella nomenclatura che costituisce il «Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» (qui di seguito denominato SA).

Il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce.

2. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4.

3. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato III le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della norma di cui al paragrafo 2.

4. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni qui appresso sono sempre considerate come insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buono stato dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altri prodotti, estrazione di parti avariate, nonché le operazioni similari);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (inclusa la composizione di serie di prodotti), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il mutamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
- ii) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole o su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marche, etichette od altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni stabilite dal presente regolamento per poter essere considerati come originari;
- f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);
- h) la macellazione di animali.

Articolo 4

1. Con il termine «valore» di cui all'elenco dell'allegato III s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se esso non è noto o non può essere determinato, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nel paese in questione.

Quando il valore delle materie originarie utilizzate deve essere determinato, devono essere applicate le disposizioni del comma precedente «mutatis mutandis».

2. Con l'espressione «prezzo franco fabbrica» di cui all'elenco dell'allegato III s'intende il prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, al netto delle imposte interne restituite o restituibili in caso d'esportazione.

Articolo 5

1. Allorché siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie, possono essere adottate deroghe alle disposizioni del presente regolamento a favore dei paesi di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3635/87 e della decisione 87/564/CECA nonché all'allegato V dei regolamenti (CEE) n. 3782/87 e (CEE) n. 3636/87.

A questo scopo, il paese interessato introduce presso la Commissione delle Comunità europee una domanda basata su di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 3.

2. Nell'esame delle domande si tiene particolare conto:

- a) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine esistenti comprometterebbero sensibilmente, per un'industria esistente nel paese interessato, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità e particolarmente i casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attività;
- b) dei casi specifici nei quali si può chiaramente dimostrare che importanti investimenti in un'industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine, e nei quali una deroga che favorisse l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive;
- c) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere.

3. Per facilitare l'esame delle domande di deroga, il paese richiedente fornisce, a corredo della sua domanda, una documentazione il più possibile completa, che risponda in particolare ai punti riportati di seguito:

- denominazione del prodotto finito;
 - natura e quantitativo di prodotti che vi sono stati lavorati o trasformati;
 - processo di fabbricazione;
 - valore aggiunto;
 - personale impiegato nell'impresa interessata;
 - volume delle esportazioni previste nella Comunità;
 - giustificazione delle durata richiesta;
 - altre osservazioni.
- a) di un titolo giustificativo del trasporto unico emesso nel paese beneficiario di esportazione e con il quale è effettuato l'attraversamento del paese di transito;
 - b) ovvero di un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito recante:
 - una descrizione esatta dei prodotti;
 - la data dello scarico e del ricarico dei prodotti, o, eventualmente, d'imbarco o di sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate;
 - un'attestazione delle condizioni in cui è avvenuta la permanenza dei prodotti;
 - c) o, in mancanza, di qualsiasi documento probante.

Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda eventuali proroghe.

Articolo 6

1. Sono considerati come trasportati direttamente dal paese beneficiario d'esportazione nella Comunità:

- a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un altro paese;
- b) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento del territorio di paesi diversi da quello del paese beneficiario d'esportazione, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l'attraversamento degli stessi sia giustificato da ragioni geografiche o attinenti esclusivamente alla necessità del trasporto e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito, non siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano all'occorrenza subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni dirette a garantirne la conservazione come tali;
- c) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento del territorio dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia o della Svizzera e che sono in seguito riesportati, in tutto o in parte, nella Comunità purché siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali in caso di transito o di deposito, e che non vi siano stati immessi in consumo e non vi abbiano all'occorrenza subito altre operazioni, a parte lo scarico ed il ricarico od operazioni dirette a garantirne la conservazione come tali.

2. La prova dell'adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), è fornita mediante presentazione alle autorità doganali competenti nella Comunità:

Articolo 7

1. I prodotti originari ai sensi del presente regolamento sono ammessi all'importazione nella Comunità al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 previa presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato o dalle autorità doganali o da altre autorità governative del paese beneficiario di esportazione purché questo:

- abbia comunicato alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste all'articolo 26, e
- assista la Comunità, tramite le amministrazioni doganali degli Stati membri, nel controllo dell'autenticità del documento o dell'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

2. Tuttavia, i prodotti originari ai sensi del presente regolamento che formano oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il valore non superi 2 590 ECU ⁽¹⁾ per spedizione, sono ammessi nella

⁽¹⁾ Il controvalore in monete nazionali dell'ECU è il seguente:

1 ECU	43,7750	franchi belgi/
		franchi lussemburghesi
	2,09022	marchi tedeschi
	2,36146	fiorini olandesi
	0,713486	lire sterline
	7,88477	corone danesi
	6,84430	franchi francesi
	1 440,90	lire italiane
	0,762246	lire irlandesi
	139,754	dracme greche
	137,629	pesete spagnole
	151,505	scudi portoghesi

Gli importi in monete nazionali che risultano dalla conversione degli importi in ECU possono essere arrotondati.

Comunità al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, se accompagnati da un formulario APR, a condizione che l'assistenza prevista al comma precedente si applichi, nelle stesse condizioni, per il detto formulario.

3. I prodotti originari, ai sensi del presente regolamento, sono ammessi, all'importazione nella Comunità, al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, su presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia o della Svizzera in base ad un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti del paese beneficiario di esportazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 6 e con riserva che l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia o la Svizzera assistano la Comunità, tramite le rispettive amministrazioni doganali, nel controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di origine, modulo A. In queste condizioni la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, si applica *mutatis mutandis*. Il termine di cui all'articolo 27, primo comma, è portato a otto mesi.

4. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, contemplato nei capitoli 84 ed 85 del sistema armonizzato sia importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e si può presentare un certificato di origine, modulo A, per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale.

5. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un materiale, con una macchina o con un veicolo e che fanno parte della sua attrezzatura normale ed il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi, oppure non sia fatturato a parte, sono considerati un tutt'unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

6. Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale, sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica degli assortimenti.

Articolo 8

1. Il termine di validità del certificato di origine, modulo A, è di dieci mesi partire dalla data del rilascio da parte dell'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione.

2. I certificati, modulo A, che siano presentati alle autorità doganali nella Comunità, dopo la scadenza del termine di validità di cui al paragrafo 1, possono essere accettati al fine dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, qualora l'inosservanza del suddetto termine sia dovuta ad un caso di forza maggiore od a circostanze eccezionali.

Oltre che nei casi predetti, le autorità doganali nella Comunità possono accettare i certificati quando i prodotti siano stati presentati anteriormente alla scadenza di tale termine.

Articolo 9

Il certificato è presentato alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dalla direttiva 82/57/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa talune disposizioni d'applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci ⁽¹⁾. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di immissione in libera pratica sia completata da un'attestazione dell'importatore certificante che i prodotti soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1.

Articolo 10

1. La Comunità ammette, come prodotti originari, al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o compilare un formulario APR, i prodotti oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati da privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti d'importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali prodotti siano dichiarati rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori i quali, per loro natura o quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale.

⁽¹⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 38.

Inoltre, il valore globale di tali prodotti non deve essere superiore a 180 ECU quando si tratta di piccole spedizioni o a 515 ECU quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 11

1. I prodotti spediti da un paese beneficiario per una esposizione in un altro paese e venduti per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, quando soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento al fine di essere riconosciuti originari del paese beneficiario di esportazione e sempre che alle autorità doganali nella Comunità sia fornita la prova:

- a) che un esportatore ha spedito direttamente i prodotti dal territorio del paese beneficiario di esportazione nel paese dell'esposizione;
- b) che detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario nella Comunità;
- c) che i prodotti sono stati spediti nella Comunità nello stato in cui sono stati inviati all'esposizione;
- d) che, dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per fini diversi dalla dimostrazione a detta esposizione.

2. Alle autorità doganali nella Comunità deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di origine, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura dei prodotti e sulle condizioni nelle quali questi sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga di carattere commerciale, industriale, agricolo od artigianale — diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di prodotti stranieri — durante la quale i prodotti restano sotto controllo della dogana.

Articolo 12

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti sul certificato e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità d'importazione delle merci non comportano ipso facto l'invalidità del certificato se è accertato chiaramente che esso si riferisce effettivamente ai prodotti presentati.

Articolo 13

1. Il controllo a posteriori dei certificati, modulo A, o dei formulari APR viene effettuato a titolo di sondaggio ed ogni qualvolta le autorità doganali nella Comunità nutrano dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali nella Comunità rispediscono il certificato, modulo A, o il formulario APR all'autorità governativa competente del paese beneficiario d'esportazione, indicando eventualmente i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono al formulario APR la fattura o copia della stessa, sempreché sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Se esse decidono di sospendere l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali nella Comunità offrono all'importatore, fatte salve le misure conservative ritenute necessarie, la possibilità di ritirare i prodotti.

Articolo 14

Gli allegati del presente regolamento, fanno parte integrante dello stesso.

TITOLO II

Articolo 15

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, i paesi beneficiari rispettano o fanno rispettare le regole relative all'elaborazione e al rilascio dei certificati di origine, modulo A, nonché le condizioni di utilizzazione dei formulari APR e quelle relative alla cooperazione amministrativa figuranti negli articoli seguenti.

Sezione I

Elaborazione e rilascio dei certificati di origine (modulo A)

Articolo 16

1. Il certificato di origine è rilasciato solo su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato.

2. L'esportatore, od il suo rappresentante, allega alla domanda qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di origine.

Articolo 17

Spetta all'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione accertare che il formulario del certificato e della domanda siano debitamente compilati.

Articolo 18

Il certificato deve essere conforme al modello figurante nell'allegato IV.

Il modello di certificato in vigore nel 1987 può essere utilizzato fino ad esaurimento delle scorte.

Il certificato deve avere il formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. Esso deve essere stampato su carta bianca collata per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde in modo da fare apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Quando i certificati comportano diverse copie, soltanto il primo foglio che costituisce l'originale deve avere un fondo arabescato di colore verde.

L'utilizzazione della lingua inglese o francese per la redazione delle note di cui al retro del certificato non è obbligatoria.

Ogni certificato comporta un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

Esso è redatto in inglese o in francese e, se compilato a mano, si deve fare uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Articolo 19

Il certificato costituisce il documento giustificativo per l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, per cui spetta all'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni del predetto certificato.

Articolo 20

1. Le autorità governative del paese beneficiario procedono al rilascio del certificato se i prodotti da esportare possono considerarsi come prodotti originari di tale paese ai sensi del titolo I.

2. La casella n. 2 del certificato di origine, modulo A, non dev'essere obbligatoriamente completata.

3. L'indicazione della voce doganale nella casella n. 8 del certificato d'origine, modulo A, non è obbligatoria fino al 31 dicembre 1989.

4. La firma che deve essere apposta nella rubrica 11 del certificato deve essere scritta a mano.

5. Allo scopo di verificare se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, l'autorità governativa competente ha facoltà di richiedere documenti giustificativi o di procedere a qualsiasi controllo che essa ritenga utile.

Articolo 21

Il certificato è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale è effettuata o assicurata.

Articolo 22

La sostituzione di uno o più certificati di origine, modulo A, mediante uno o più certificati di origine, modulo A, è sempre possibile, purché sia fatta nell'ufficio doganale della Comunità ove si trovano i prodotti.

Articolo 23

1. In via eccezionale, il certificato può essere rilasciato dopo l'esportazione effettiva dei prodotti cui si riferisce, se non sia stato possibile rilasciarlo al momento dell'esportazione in seguito ad errori, omissioni involontarie o circostanze particolari e purché le merci non siano state esportate prima di trasmettere alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste all'articolo 26.

2. L'autorità governativa competente può rilasciare a posteriori un certificato soltanto dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione di esportazione corrispondente e che non è stato rilasciato alcun certificato di origine al momento dell'esportazione dei prodotti in questione.

I certificati di origine rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni «*DÉLIVRÉ A POSTERIORI*» o «*ISSUED RETROSPECTIVELY*», scritta nella casella n. 4 del modulo A.

Articolo 24

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di origine, l'esportatore può chiedere all'autorità governativa competente che lo ha rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in possesso di quest'ultima. Il duplicato così rilasciato deve recare la seguente menzione «*DUPLICATA*» o «*DUPLICATE*» scritta nella rubrica n. 4 del modulo A, con la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale.

Per l'applicazione dell'articolo 8, il duplicato ha effetto a partire dalla data del certificato originale.

Sezione II

Elaborazione dei formulari APR

Articolo 25

1. Il formulario APR deve essere conforme al modello figurante in allegato.

Il modello di formulario in vigore nel 1987 può essere utilizzato fino ad esaurimento delle scorte.

2. Il formulario APR deve avere il formato di 210 × 148 mm, con una tolleranza massima ammessa di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta utilizzabile è una carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m².

L'utilizzazione della lingua inglese o francese per la redazione delle note di cui al formulario APR non è obbligatoria.

Su ogni formulario è iscritto un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

3. È compilato un formulario APR per ogni spedizione.

4. L'indicazione della voce nella casella n. 7 del formulario APR non è obbligatoria fino al 31 dicembre 1989.

5. Il formulario è redatto e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, da un suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in inglese o in francese. Se viene redatto a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello. La firma, che deve essere apposta nel riquadro 6 del formulario, deve essere scritta a mano.

6. Se le merci oggetto delle spedizioni sono già state sottoposte a un controllo nel paese di esportazione per quanto riguarda la definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può indicare i riferimenti a detto controllo nel riquadro 7 «*Osservazioni*» del formulario APR.

Sezione III

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 26

I paesi beneficiari trasmettono alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità governative competenti per il rilascio di certificati d'origine, nonché il facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dalle autorità governative competenti per il rilascio dei certificati d'origine. La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 27

1. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13, il controllo è effettuato ed i risultati sono portati a conoscenza delle autorità doganali nella Comunità entro il termine massimo di sei mesi. Essi devono permettere di determinare se il certificato di origine, modulo A, o il formulario APR contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste ultime possano effettivamente dar luogo all'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1.

2. Nel caso di dubbi fondati, se allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 1 non perviene risposta o se la risposta non comporta informazioni sufficienti a determinare l'autenticità del documento in questione o l'origine reale dei prodotti, una seconda comunicazione è indirizzata alle autorità interessate. Se, dopo tale seconda comunicazione, i risultati del controllo non vengano portati quanto prima o nel termine massimo di quattro mesi a conoscenza delle autorità richiedenti, o se tali risultati non consentono

di determinare l'autenticità del documento in questione o l'origine reale dei prodotti, le autorità richiedenti rifiutano, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il beneficio delle preferenze generalizzate.

3. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, le copie dei certificati, ed eventualmente i documenti di esportazione afferenti, debbono essere conservati dall'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione per un periodo di almeno due anni.

Articolo 28

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, le attestazioni di autenticità previste dal paragrafo 4 dell'articolo 1 e paragrafo 2 dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3636/87 del Consiglio sono apposte nella casella n. 7 del certificato di origine, modulo A, previsto dal presente regolamento.

2. Le attestazioni di cui al paragrafo 1 consistono nella descrizione delle merci di cui al paragrafo 3, convalidate dall'impronta del timbro dell'autorità governativa autorizzata, nonché dalla firma apposta a mano dal funzionario autorizzato a certificare l'autenticità della descrizione delle merci di cui alla casella n. 7.

3. La descrizione delle merci prevista nella casella n. 7 del certificato d'origine deve essere, secondo il caso, formulata come segue:

- «tabac brut ou non fabriqué du type Virginia», o «unmanufactured tobacco, Virginia type»,
- «eau-de-vie d'agave "Tequila" en récipients contenant deux litres ou moins» o «agave brandy "Tequila", in containers holding two litres or less»,
- «eau-de-vie a base de raisins, appelée "Pisco", en récipients contenant deux litres ou moins» o «spirits produced from grapes, called "Pisco", in containers holding two litres or less»,
- «eau-de vie à base de raisins, appelée "Singani", en récipients contenant deux litres ou moins» o «spirits produced from grapes, called "Singani", in containers holding two litres or less».

Articolo 29

1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione delle Comunità europee i nomi, indirizzi e facsimili dell'impronta

dei timbri, delle autorità governative autorizzate a fornire le attestazioni di cui all'articolo 28. La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

2. In deroga all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e fatto salvo il disposto dell'articolo 28, paragrafo 3, nonché del paragrafo 1, il visto dell'autorità competente a certificare l'autenticità della descrizione delle merci di cui all'articolo 28, paragrafo 3, non deve essere apposto nella casella n. 7 del certificato d'origine, quando l'autorità autorizzata a rilasciare il certificato di origine è l'autorità governativa autorizzata a fornire l'attestazione d'autenticità.

Articolo 30

Le disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera c), e 7, paragrafo 3, sono applicabili unicamente nel caso in cui, nel quadro delle preferenze tariffarie accordate dall'Austria, dalla Finlandia, dalla Norvegia, dalla Svezia o dalla Svizzera a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, detti paesi applichino disposizioni simili a quelle succitate.

La Commissione informa le autorità degli Stati membri dell'adozione, da parte del o degli Stati interessati, di tali disposizioni e comunica loro la data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera c), e 7, paragrafo 3, nonché delle disposizioni analoghe adottate dal o dagli Stati interessati.

Articolo 31

Fatto salvo l'articolo 9 del presente regolamento, i certificati di origine, modulo A, relativi ai prodotti che beneficiano il 1° gennaio 1988 per la prima volta di preferenze tariffarie generalizzate e di cui ai regolamenti (CEE) n. 3635/87, (CEE) n. 3782/87 e (CEE) n. 3636/87, che a quella stessa data si trovino in viaggio ovvero si trovino nella Comunità in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, possono essere presentati con i documenti che comprovino il trasporto diretto, entro un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 32

1. I certificati d'origine modulo A e i formulari APR rilasciati o emessi prima del 1° gennaio 1988 in forza delle norme in vigore prima di tale data sono accettati fino al 31 ottobre 1988 in conformità alle norme in vigore al momento del rilascio.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 sono applicabili ai casi di merci esportate prima del 1° gennaio 1988 e i certificati d'origine rilasciati a posteriori nonché i duplicati possono essere emessi in forza delle norme in vigore prima di tale data.

Articolo 33

Per i paesi beneficiari che non applicano la nomenclatura basata sul sistema armonizzato, le regole relative all'origine

contenute nel regolamento (CEE) n. 3749/83 possono continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 34

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1, ad articolo 1:

L'espressione «in un paese beneficiario» comprende egualmente le acque territoriali di tale paese.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina», a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate come facenti parte del territorio del paese beneficiario al quale esse appartengono, purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa n. 3.

Nota 2, ad articolo 1:

Le condizioni stabilite nell'articolo 1, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nel territorio del paese beneficiario.

Se dei prodotti originari esportati da un paese beneficiario verso un altro paese vi ritornano, essi sono considerati come non originari, a meno che si possa provare con soddisfazione delle autorità doganali che:

- le merci che ritornano sono le stesse esportate;
- esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie alla loro conservazione, durante la permanenza in detto paese.

Nota 3, ad articolo 1:

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario di un paese beneficiario non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari dei paesi terzi.

Nota 4, ad articolo 2, lettera f):

L'espressione «sue navi» si applica soltanto nei confronti delle navi:

- che sono immatricolate o registrate dal paese beneficiario,
- che battono bandiera del paese beneficiario,
- che appartengono almeno per metà a cittadini del paese beneficiario, o a una società la cui sede principale sia situata in tale paese, di cui il «gerente» od i «gerenti», il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di detto paese e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a detto paese, a enti pubblici o a persone aventi la cittadinanza di tali Stati,
- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini del paese beneficiario,
- ed il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, da cittadini del paese beneficiario.

Nota 5, ad articoli 2 e 3:

1. Ai fini dell'applicazione delle regole relative all'origine, l'unità di qualificazione è lo specifico prodotto che è considerato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Nel caso di assortimenti di articoli classificati in base alla regola generale n. 3, l'unità di qualificazione è quella relativa a ciascun articolo dell'assortimento; lo stesso dicasi per gli assortimenti delle voci 6308, 8206 e 9605.

No consegue pertanto che:

- quando un prodotto composto da un gruppo o da un complesso di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce doganale, l'intero complesso costituisce l'unità di classificazione;
 - quando una partita consiste di vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce doganale del sistema armonizzato, nell'applicare le regole relative all'origine, ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Quando, conformemente alla regola generale n. 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto contenuto, ai fini della classificazione, detto imballaggio sarà in tal modo considerato anche per la determinazione dell'origine.

Nota 6, ad articolo 3, paragrafo 2:

Le note introduttive dell'allegato III si applicheranno, se del caso, anche a tutti i prodotti fabbricati con materiali non originari, pur se non soggetti ad una condizione specifica nell'elenco dell'allegato III, ma sottoposti invece alla regola generale di cambiamento della voce di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Nota 7, ad articolo 4:

Per «prezzo franco fabbrica» si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, ivi compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

Per valore in dogana si intende quello determinato in conformità all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979.

Nota 8:

1. Il o i certificati di origine, modulo A, di sostituzione rilasciati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 o 22 del presente regolamento, valgono come certificati di origine definitivi per i prodotti in essi descritti. Il certificato di sostituzione è redatto su domanda scritta del riesportatore.
2. Il certificato di sostituzione deve indicare nella casella in alto a destra il nome del paese intermediario in cui il certificato di sostituzione è rilasciato.

Nella casella n. 4 deve figurare una delle seguenti diciture «certificat de remplacement» o «replacement certificate», nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie.

Nella casella n. 1 deve figurare il nome del riesportatore.

Nella casella n. 2 può figurare il nome del destinatario finale.

Nelle caselle da 3 a 9 devono essere riportate tutte le diciture che figurano sul certificato iniziale e relative ai prodotti riesportati.

Nella casella n. 10 deve essere fatto riferimento alla fattura del riesportatore.

Nella casella n. 11 deve figurare il visto dell'autorità che ha rilasciato il certificato di sostituzione. Tale autorità è responsabile soltanto della compilazione del certificato di sostituzione.

Nella casella n. 12 sono indicati il paese d'origine e il paese di destinazione così come figurano sul certificato iniziale. Questa casella è firmata dal riesportatore. Il riesportatore in buona fede che firma tale casella non è tuttavia responsabile dell'esattezza delle diciture e indicazioni che figurano sul certificato d'origine iniziale.

3. L'ufficio doganale presso il quale ha luogo l'operazione verifica sul certificato iniziale i pesi, i numeri e la natura dei colli rispediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati di sostituzione corrispondenti. Il certificato originale deve essere conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno due anni.
4. Al certificato di sostituzione può essere acclusa fotocopia del certificato iniziale.

Nota 9, ad articolo 20, paragrafo 2:

Poiché la casella 2 del certificato d'origine, formula A, non deve essere obbligatoriamente completa, la casella n. 12 dello stesso certificato deve essere debitamente completata con la menzione « Comunità economica europea » o con la menzione di uno Stato membro. Invece, in caso di applicazione della procedura di transito di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera c) e 7, paragrafo 3, del presente regolamento, uno dei paesi che accordano preferenze di cui all'articolo 7, paragrafo 3, deve essere menzionato come paese d'importazione conformemente alla nota 8, paragrafo 2, ultimo comma.

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente regolamento

Codice SA	Designazione delle merci
ex 2707	Prodotti nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici, essendo prodotti analoghi agli oli minerali ottenuti dalla distillazione ad alta temperatura dei catrami di carbon fossile, dei quali più del 65 % in volume distilla ad una temperatura di 250° o meno (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
da 2709 a 2715	Oli minerali e loro prodotti di distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene (benzolo), toluene (toluolo), xileni (xiloli), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 3403	Preparazioni lubrificanti, contenenti oli di petrolio o oli ottenuti da minerali bituminosi, purché questi costituiscano meno del 70 % in peso del prodotto
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffina, cere di petrolio, cere di minerali bituminosi, residui paraffinosi («slack wax» o «scale wax»)
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

ALLEGATO III

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti dei materiali non originari affinché i prodotti finiti possano avere il carattere di prodotti originari

NOTE INTRODUTTIVE

*Generalità***Nota 1**

- 1.1. L'elenco comprende taluni prodotti che non beneficiano di preferenze tariffarie ma che possono essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti che ne beneficiano.
- 1.2. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce od il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema, per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da »ex«, ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
- 1.3. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 1.4. Quando nell'elenco compaiono più regole differenti, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

Nota 2

- 2.1. Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso montaggio od operazioni specifiche (vedi altresì la nota 3.5).
- 2.2. Per «materiale» s'intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte», ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.
- 2.3. Per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

Nota 3

- 3.1. Quando una voce o parte di voce non sono comprese nell'elenco, ad esse si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Se un prodotto citato nella lista è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.
- 3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

3.3. Quando una regola prescrive che «materiali di qualsiasi voce» possono essere utilizzati, è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce . . . » significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

— Ad esempio, un motore delle voci 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

3.5. Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, presa nel suo complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4.

Nota 4

4.1. La regola nell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stato di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

4.2. Quando una regola nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

— Ad esempio, la regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ad anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

Se tuttavia una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

— Ad esempio, la regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto «zig-zag» deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

4.3. Quando nell'elenco una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

- Ad esempio, se una regola esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
- Ad esempio, nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non-tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da «tessuti non-tessuti», nemmeno se i non-tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Vedi anche la nota 6.2 concernente i tessuti.

- 4.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Tessili

Nota 5

- 5.1. Nell'elenco, con l'espressione « fibre naturali » s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione « fibre naturali » comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2. Il termine « fibre naturali » comprende crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco, con i termini « pasta tessile », « sostanza chimiche » e « materiali per la fabbricazione della carta » sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.
- 5.4. Nell'elenco, per « fibre in fiocco sintetiche o artificiali » si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6

- 6.1. Tutte le guarnizione, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessuti, non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella portata della nota 4.3).
- 6.2. Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non-tessili non originario può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3.
- Ad esempio, se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.
- 6.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizione ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari utilizzati.

Codice SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
0402, da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 18 utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uovo, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
da 0710 a 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore) congelato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato

(1)	(2)	(3)
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — con aggiunta di zuccheri — altre	Fabbricazione nella quale tutte le materie utilizzate devono essere originarie Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0812	Frutta temporaneamente conserve (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne, temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce ex 1106	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gome-resine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1501	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: — grassi di ossa o grassi di cascami — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse quelle delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali delle specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: — grassi di ossa o grassi di cascami — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse quelle delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: — Frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, comprese le altre materie della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: — frazioni solide — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
da ex 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: — frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba — altri, esclusi: — olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone — oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Comunque, tutte le materie aromatizzanti o coloranti utilizzate devono essere originarie
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: — maltosio e fruttosio chimicamente puri — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Comunque, tutte le materie aromatizzanti o coloranti utilizzate devono essere originarie
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che non rientrano nel capitolo 17. Comunque, tutte le materie aromatizzanti o coloranti devono essere originarie
1804	Burro, grasso e olio di cacao	Fabbricazione nella quale tutto il cacao in grani utilizzato deve essere originario
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore delle materie del capitolo 18 utilizzate non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e tutti gli zuccheri della voce 1701 utilizzati devono essere originari
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove: — estratti di malto — altri	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli zuccheri della voce 1701 non possono essere utilizzati
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione nella quale tutte le materie utilizzate devono essere originarie

(1)	(2)	(3)
ex 1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati: — non contenenti cacao — contenenti cacao	Fabbricazione nella quale tutte le materie utilizzate devono essere originarie Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, comprese le altre materie della voce 1904, esclusi gli zuccheri della voce 1701. Inoltre il valore delle materie del capitolo 18 utilizzate non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluso quelle del capitolo 11
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, disidratate o cristallizzate)	Fabbricazione nella quale tutti gli zuccheri del capitolo 17, tutta la frutta e tutte le altre parti di piante utilizzati devono essere originari
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione nella quale tutti gli zuccheri del capitolo 17 e tutta la frutta utilizzati devono essere originari
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: — frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata — altri	Fabbricazione nella quale tutta la frutta utilizzata deve essere originaria Fabbricazione nella quale tutta la frutta, semi ed altre materie dei capitoli 8 e 9, tutti gli zuccheri, bevande, liquidi alcolici ed aceti dei capitoli 17 o 22 utilizzati devono essere originari
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione nella quale tutta la frutta, tutti gli ortaggi e legumi dei capitoli 7 e 8 e tutti gli zuccheri del capitolo 17 utilizzati devono essere originari
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione nella quale tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria

(1)	(2)	(3)
ex 2103	— Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti — Senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 2104	— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati — Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 Si applicano le regole per le voci in cui vanno classificati questi prodotti, allorché sono presentati non confezionati
ex 2105	Gelati contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore delle materie del capitolo 18 utilizzate non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2106	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione nella quale tutte le materie utilizzate devono essere originari
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre tutti i succhi di frutta utilizzati devono essere originari
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
ex 2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materie ricavate dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto uve e materie ricavate dall'uva

(1)	(2)	(3)
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcoliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altre operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altre operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite greggia
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesite fusa elettricamente o dalla magnesite calcinata a morte (sintetizzata)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato.
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione a partire da materiali il cui valore non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto grezze	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti

(1)	(2)	(3)
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato II
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose; cere minerali	Questi prodotti sono compresi nell'allegato II
ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo (anidride solforica)	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, ex 2906, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato II
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato II
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2009 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

(1)	(2)	(3)
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003, 3004, 3005 ed ex 3006 per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: — prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto — altri: — sangue umano — sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico — frazioni di sangue diversa dagli antisieri; emoglobina e globuline del siero — emoglobulina, globuline del sangue e globuline del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
3002 (segue)	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3005	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le sostanze farmaceutiche. Inoltre, il valore di tutti i materiali della voce 3005 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3006	Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni o di spermicidi; cementi per ortopedia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le sostanze attive
ex Capitolo 31	Concimi, esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pastiche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — Nitrato di sodio — Calciocianammide — Solfato di potassio — Solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205 per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

(1)	(2)	(3)
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽¹⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203 e 3204, purché il valore di qualsiasi materiali classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301 per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» ⁽²⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali classificati, nello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi	Questi prodotti sono compresi nell'allegato II
3404	Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffina, di cera di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici — altri	Questi prodotti sono compresi nell'allegato II Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: — gli oli idrogenati aventi carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, e — i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

⁽¹⁾ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

⁽²⁾ Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi i prodotti delle voci 2505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od estereficati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: — eteri ed esteri di amido — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanea, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanea, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 3801	— Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose — Grafite in forma di paste, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	« Gomme — esteri »	Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno
da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823	Prodotti vari delle industrie chimiche: — Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811 — i seguenti prodotti della voce 3823: — leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali — gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici — la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905 — i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali — gli scambiatori di ioni — le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche — gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas — le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante — gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici — gli oli di flemma e l'olio di Dippel — miscele di sali aventi differenti anioni — paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto — altri	Questi prodotti sono compresi nell'allegato II Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da 3901 a 3915	Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica : — polimeri, diversi dai copolimeri — altri	Fabbricazione in cui : — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾
da 3916 a 3921	Semilavorati di plastica : — prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie — altri : — di polimeri, diversi dai copolimeri — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ Fabbricazione in cui : — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4001	Lastre « crêpe » di gomma per suole	Laminazione di fogli « crêpe » di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini

⁽¹⁾ Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906 da un lato, e da 3907 a 3911 dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4109	Quoto e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4302	Pelli di pellicceria conciate o preparate, cucite, diverse dalle pelli di pellicceria confezionate in tavole, croci o simili manufatti	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giuntura a spina
ex 4409	— Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina — Liste e modanature	Levigatura o incollatura, con giunture a spina Fabbricazione di liste e modanature
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni — Liste e modanature	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (« shingles » e « shakes ») di legno Fabbricazione di liste e modanature

(1)	(2)	(3)
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: — calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone — altri	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

(1)	(2)	(3)
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili
ex Capitoli da 50 a 55	Filati e filamenti	
	— filati di seta	Fabbricazione a partire da bozzoli o cascami di seta, non cardati, né pettinati, né altrimenti preparati per la filatura
	— altri	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
ex Capitoli da 50 a 55	Tessuti:	
	— incorporanti dei fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici
	— altri	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, — filati di cocco, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura. Inoltre, il valore dei tessuti non stampati non deve eccedere il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, — filati di cocco, — materiali chimici o paste tessili, — materiali per la fabbricazione della carta
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: — feltri all'ago	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili

(1)	(2)	(3)
5602 (segue)	— altri	Tuttavia: — il filato di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o — materiali chimici o paste tessili
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: — Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta

(1)	(2)	(3)
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: — di feltro ad ago — di altri feltri — altri	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili, Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da: — filati di cocco, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili « tufted »; pizzi; arazzi passamaneria; ricami, esclusi i propotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso: — elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione a partire da filati
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di raion viscosa	
	— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	
	— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati
	— altri	Fabbricazione a partire da:
		— filati di cocco,
		— fibre naturali,
		— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
		— materiali chimici o paste tessili
		o
		Stampa o tintura accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollemento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902	
	— tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da:
		— fibre naturali,
		— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
		— materiali chimici o paste tessili

(1)	(2)	(3)
5906 (segue)	— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da filati
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	Fabbricazione a partire da filati semplici
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: — dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro dalla voce 5911 — altri	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da: — filati di cocco, — fibre naturali, fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci 6213, 6214	Fabbricazione a partire da filati
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi

(1)	(2)	(3)
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: — in feltro o non tessuti — altri	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: — non tessuti — altri	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le parti non metalliche per calzature delle voci 6406
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli, di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

(1)	(2)	(3)
ex 6804 e ex 6805	Lavori di abrasivi artificiali a base di carburo di silicio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi i materiali delle voci 6804 o 6805 ed il carburo di silicio della voce 2849
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da amianto lavorato, in fibre, o da miscele a base di amianto od a base di amianto e carbonato di magnesio
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o — lana di vetro
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
ex 7106, ex 7108 e ex 7110	Metalli preziosi	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

(1)	(2)	(3)
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
7224, da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex 7301	Palancole di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

(1)	(2)	(3)
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiera, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per la voce ex 7403 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7403	Leghe di rame, gregge	Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami
ex Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601 e 7602 e ex 7616; la regola per la voce ex 7601 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiera o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine) le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiera o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio: — Piombo raffinato — altri	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902; la regola per la voce 7901 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
ex Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007; la regola per la voce 8001, è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
ex Capitolo 81	Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, frescare, fornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211	Coltelli diversi da quelli della voce 8208 a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e taglia-carte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, da 8425 a 8430, ex 8431, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali classificati nelle voci 8403 e/o 8404, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine e vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori e pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8418	Frigoferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi — Rulli compressori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: — macchine per cucire	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag devono essere prodotti originari

(1)	(2)	(3)
8452 (segue)	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (per esempio: macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominati né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appreso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, ex 8542, da 8544 a 8548	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il valore dei transistor della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — tutti i transistor della voce 8541 utilizzati devono essere originari
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — tutti i transistor della voce 8541 utilizzati devono essere originari
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — tutti i transistor della voce doganale 8541 utilizzati devono essere originari
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: — matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8529 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — tutti i transistori della voce 8541 utilizzati devono essere originari
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8529 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — tutti i transistori della voce 8541 utilizzati devono essere originari
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

(1)	(2)	(3)
8527 (segue)		— entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8529 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — tutti i transistors della voce 8541 utilizzati devono essere originari
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8529 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — tutti i transistors della voce 8541 utilizzati devono essere originari
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 — adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini: — altre:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — tutti i transistors della voce 8541 utilizzati devono essere originari
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8542	Circuiti integrati e microassiemi elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608	Materiale fisso per strade ferrate, o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali «side-car»	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori: — rotochutes — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018 e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

(1)	(2)	(3)
ex 9005 (segue)		— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agromensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calabri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9018	Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli «altri materiali» della voce 9018
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:	
	— parti di ricambio ed accessori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, o parti di voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, da 9109 a 9112 e 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105	Altri orologi	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montanti «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 9014 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9502	Bambole, munite di motore elettrico	Fabbricazione nella quale il motore elettrico è originario e tutti gli altri materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 9506	Teste di mazze da golf, finite	Fabbricazione a partire da sbizzi
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le grande ed articoli analoghi), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbizzi di bottoni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9606	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce possono essere utilizzati, purché il valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe e teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbizzi

1. Goods consigned from (exporter's business name, address, country)		Reference No GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A Issued in (country) See notes overleaf				
2. Goods consigned to (consignee's name, address, country)						
3. Means of transport and route (as far as known)		4. For official use				
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages; description of goods		8. Origin criterion (see notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to (importing country) Place and date, signature of authorized signatory				

NOTES (1988)

I. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):

Australia*	Norway	European Economic Community:	Ireland
Austria	Sweden	Belgium	Italy
Canada	Switzerland	Denmark	Luxembourg
Finland	United States of America	France	Netherlands
Japan		Federal Republic of Germany	Portugal
New Zealand		Greece	Spain
			United Kingdom

People's Republic of Bulgaria
Czechoslovak Socialist Republic
Hungarian People's Republic
Polish People's Republic
Union of Soviet Socialist Republics

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

II. General conditions

To qualify for preference, products must:

- (a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;
- (b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and
- (c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary.)

III. Entries to be made in box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

- (a) Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter 'P' in box 8 (for Australia and New Zealand box 8 may be left blank).
- (b) Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in box 8 should be as follows:
 - (1) United States of America: for single country shipments enter the letter 'Y' in box 8, for shipments from recognized associations of countries, enter the letter 'Z' followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products (example 'Y' 35 % or 'Z' 35 %).
 - (2) Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter the letter 'G' in box 8; otherwise 'F'.
 - (3) Austria, Finland, Japan, Norway, Sweden, Switzerland and the European Economic Community enter the letter 'W' in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature (harmonized system) heading of the exported product (example: 'W' 96.18).
 - (4) Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland and the USSR: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter 'Y' in box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example 'Y' 45 %); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter 'PK'.
 - (5) Australia and New Zealand: completion of box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in box 12.

* For Australia, the main requirements is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.

1. Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur)			Référence n° SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE PRÉFÉRENCES CERTIFICAT D'ORIGINE (Déclaration et certificat) FORMULE A Délivré en (pays) Voir notes au verso		
2. Destinataire (nom, adresse, pays)					
3. Moyen de transport et itinéraire (si connus)			4. Pour usage officiel		
5. N° d'ordre	6. Marques et numéros des colis	7. Nombre et type de colis; description des marchandises	8. Critère d'origine (voir notes au verso)	9. Poids brut ou quantité	10. N° et date de la facture
11. Certificat Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte. Lieu et date, signature et timbre de l'autorité délivrant le certificat			12. Déclaration de l'exportateur Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le système généralisé de préférences pour être exportées à destination de (nom du pays importateur) Lieu et date, signature du signataire habilité		

NOTES (1988)

I. Pays qui acceptent la formule A aux fins du système généralisé de préférences (SGP):

Australie*	Japon	Communauté économique européenne:	
Autriche	Norvège	République fédérale d'Allemagne	Irlande
Canada	Nouvelle-Zélande	Belgique	Italie
États-Unis d'Amérique	Suède	Danemark	Luxembourg
Finlande	Suisse	Espagne	Pays-Bas
		France	Portugal
		Grèce	Royaume-Uni
République populaire de Bulgarie			
République populaire de Pologne			
République populaire hongroise			
République socialiste tchécoslovaque			
Union des Républiques socialistes soviétiques			

Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED.

II. Conditions générales

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:

- correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;
- satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites;
et
- satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire).

III. Indications à porter dans la case 8

Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.

- Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section I, il y a lieu d'inscrire la lettre «P» dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).
- Produits suffisamment ouvrés ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8 doivent être les suivantes:
 - États-Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre «Y» ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre «Z», suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: «Y» 35% ou «Z» 35%);
 - Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre «G» pour les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvrage ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés; sinon, inscrire la lettre «F»;
 - Autriche, Finlande, Japon, Norvège, Suède, Suisse et Communauté économique européenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre «W» suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: «W» 96.18);
 - Bulgarie, Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie et URSS: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d'inscrire la lettre «Y» dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: «Y» 45%); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettres «Pk» dans la case 8;
 - Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12.

* Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée.

(Front)

Before completing this form read carefully the instructions on the back of part 1 and the notes on part 2

FORM APR		No		1 Form used for the generalized system of preferences	
2 Exporter (Name, full address, country)		3 Declaration by the exporter I, the undersigned, exporter of the goods described below, declare that the goods comply with the requirements for the completion of this form and that the goods have obtained the status of originating products within the provisions governing the generalized system of preferences to be exported to the country shown in box 9.			
4 Consignee (Name, full address, country)		5 Place and date			
		6 Signature of exporter			
7 Origin criterion (1), remarks (2)		8 Country of origin		9 Country of destination (3)	
				10 Gross weight (kg)	
11 Marks, numbers of consignment and description of goods			12 Authority in the exporting country responsible for verification of the declaration by the exporter		

- (1) See notes on part 2.
(2) Refer to any verification already carried out by the appropriate authorities.
(3) Insert the countries, groups of countries or territories concerned.

NOTES (1988)

Part 2

Austria	European Economic Community:		
Finland	Belgium	Ireland	Spain
Norway	Denmark	Italy	United Kingdom
Sweden	France	Luxembourg	
Switzerland	Federal Republic of Germany	Netherlands	
	Greece	Portugal	

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

2. General conditions

To qualify for preference, products must:

- (a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination.
The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;
- (b) comply with the rules of origin of the country of destination.
Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and
- (c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination.
In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but passage through intermediate countries subject to certain conditions is accepted.

3. Entries to be made in box 7

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

- (a) Products wholly obtained: enter the letter 'P' in box 7.
- (b) Products sufficiently worked or processed: enter letter 'W' in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature (harmonized system) heading of the exported product (example: 'W' 96.18).

13 Request for verification The verification of the declaration by the exporter on the front of this form is requested (*) (Place and date) Stamp (Signature) 14 Result of verification Verification carried out shows that (1) ☐ the statements and particulars given in this form are accurate. ☐ this form does not meet the requirements as to accuracy and authenticity (see remarks appended). (Place and date) Stamp (Signature) (1) Place an X where applicable.
--

(Back)

(*) Subsequent verifications of forms APR shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubt as to the accuracy of the information regarding the authenticity of the forms and the true origin of the goods in question.

Instructions for the completion of form APR

- A form APR may be made out only for goods which in the exporting country fulfil the conditions specified by provisions governing the generalized system of preferences. These provisions must be studied carefully before the form is completed. (See notes on part 2.)
- In the case of a consignment by parcel post the exporter attaches the form to the dispatch note. In the case of consignment by letter post he encloses the form in the package. The reference APR and the serial number of the form should be stated on the customs green label declaration C 1 or on the customs declaration C2/CP3, as appropriate.
- These instructions do not exempt the exporter from complying with any other formalities required by customs or postal regulations.
- An exporter who uses this form is obliged to submit to the appropriate authorities any supporting evidence which they may require and to agree to any inspection by them of his accounts and of the processes of manufacture of the goods described on box 11 of this form.

3X-----

FORMULAIRE APR No.**1** Formulaire utilisé pour le système généralisé de préférences**3** Déclaration de l'exportateur

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées ci-dessous, déclare qu'elles remplissent les conditions requises pour l'établissement du présent formulaire et qu'elles ont acquis le caractère de produits originaires dans les conditions prévues par les dispositions régissant le système généralisé de préférences pour être exportées à destination du pays visé à la case 9

5 Lieu et date**6** Signature de l'exportateur**8** Pays d'origine**9** Pays de destination (3)**10** Poids brut (kg)**7** Critère d'origine (1), observations (2)**11** Marques, numéros de l'envoi et désignation des marchandises**12** Administration ou service du pays d'exportation (4) chargé du contrôle a posteriori de la déclaration de l'exportateur

(1) Voir notes de la partie 2.

(2) Indiquer les références au contrôle éventuellement déjà effectué par l'administration ou le service compétent.

(3) Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés.

NOTES (1988)**Partie 2****1. Pays qui acceptent ce formulaire aux fins du système généralisé de préférences (SGP):**

Autriche
Finlande
Norvège
Suède
Suisse

Communauté économique européenne:
République fédérale d'Allemagne
Belgique
Danemark
Espagne
France
Grèce

Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni

Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue auprès du secrétariat de la CNUCED.

2. Conditions générales

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:

- correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination. La description figurant sur le formulaire doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;
- satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites et
- satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires est accepté.

3. Indications à porter dans la case 7

Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.

- Produits entièrement obtenus: il y a lieu d'inscrire la lettre «P» dans la case 7.
- Produits suffisamment ouvrés ou transformés; il y a lieu d'inscrire dans la case 7 la lettre «W» suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: «W» 96.18).

13 Demande de contrôle Le contrôle de la déclaration de l'exportateur figurant au recto du présent formulaire est sollicité (*). A....., le..... Cachet (Signature)	14 Résultat du contrôle Le contrôle effectué a permis de constater que (1) ☐ les indications et mentions portées sur le présent formulaire sont exactes. ☐ le présent formulaire ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). A....., le..... Cachet (Signature) (1) Marquer d'un X la mention applicable.
---	--

(Verso)

(*) Le contrôle *a posteriori* des formulaires APR est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du formulaire et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.

Instructions relatives à l'établissement du formulaire APR

1. Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire APR les marchandises qui dans le pays d'exportation remplissent les conditions prévues par les dispositions régissant le système généralisé de préférences. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire (voir les notes de la partie 2).
2. L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3 la mention APR suivie du numéro de série du formulaire.
3. Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
4. L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire.

